VERBALE DI ACCORDO

Addi', 07 novembre 2014 in Torino, presso la sede dell'AMMA

Tra

la Società Mahle Componenti Motori Italia Spa (di seguito denominata "Società"), con sede legale in La Loggia, Via Carpeneto 17, nella persona del dott. Paolo Cacciolati assistita dall'AMMA,

e

le OO.SS. FIM/CISL, FIOM/CGIL e FISMIC della Provincia di Torino rappresentate rispettivamente dal Sig. Simone De Michelis, dal Sig. Antonio Citriniti e dal Sig. Vincenzo Pascali; la OO.SS. FISMIC della Provincia di Cuneo nella persona del Sig. Maurizio La Spina; la RSU dello stabilimento di Saluzzo, sito in Via Grangia Vecchia n. 26, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Lezzi, Roberto Lepori, Carmine Colacchio e Andrea Fraire

Premesso che:

- La Società si trova a dover fronteggiare, già da alcuni anni, la difficile e diffusa situazione economica del settore automotive in cui la stessa opera e che ha determinato (e continua a determinare) una drastica riduzione della domanda sia a livello nazionale che internazionale. In conseguenza di ciò, e data la necessità di far fronte alla situazione di crisi economica e produttiva sopraccitata, l'organico aziendale risulta sovradimensionato, sia nel personale direttamente impiegato in produzione, sia nel personale c.d. indiretto.

- La Società ha, pertanto, dovuto instaurare la procedura di mobilità ex artt. 24 e 4, legge 23.07.1991, n. 223, per n. 50 unità complessive nei siti di Saluzzo e La Loggia

- La suddetta procedura di mobilità è stata aperta dalla Società con lettera del 22 Settembre 2014 consegnata a mano, in pari data, alla R.S.U. presente ed alle competenti Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori e inoltrata alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, l. 223/1991.

- In data 01 ottobre 2014, dopo prima riunione indetta per il 29 settembre 2014, si è tenuto, su richiesta della R.S.U. e delle competenti Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, l'incontro sindacale previsto dalla legge 223/1991, nel corso del quale sono state ampiamente esaminate le cause che determinano l'eccedenza del personale e che rendono necessario il provvedimento aziendale.

Tutto quanto sopra esposto, le Parti concordano quanto segue:

1) le Parti, dopo aver congiuntamente valutato i vari aspetti che comportano l'esubero di personale, nonché dopo ampio esame della situazione organizzativa e produttiva dell'azienda, ritengono che sia possibile ridurre a 40 il numero dei lavoratori eccedenti da collocare in mobilità, e ciò grazie alla ricollocazione interna di parte del personale eccedente

2) Le Parti convengono, col presente accordo, di aver esaurito e di aver esperito la procedura di mobilità di cui in premessa per n. 40 lavoratori degli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia.

3) Il rapporto di lavoro coi suddetti lavoratori si risolverà, onde soddisfare le esigenze organizzative aziendali e consentire, ad alcuni dei lavoratori interessati, l'accesso alla pensione con la permanenza nelle liste di mobilità, entro e non oltre la data del 31.01.2015, con il conseguente collocamento nella lista di mobilità previsto per ognuno dei lavoratori stessi, ex L. 223/1991, con effetto dal giorno

successivo alla data del licenziamento. Si ritiene assolto, in tal modo, il disposto di cui all'art. 8, comma 4, decreto legge 20.05.1993, n. 148, convertito in legge 19.07.1993, n. 236.

4) L'individuazione dei lavoratori in esubero, nell'ambito delle figure professionali individuate nella procedura di mobilità, avverrà in relazione ai seguenti criteri alternativi rispetto a quelli contemplati dall'art. 5, comma 1, ultima parte, L. 223/1991:
   A) maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipazione o di vecchiaia nel corso dell'iscrizione nelle liste di mobilità e non opposizione al recesso operato dall'Azienda;
   B) non opposizione al recesso operato dall'Azienda.

5) Qualora dovessero intervenire modifiche nella normativa sui trattamenti di quiescenza, le parti si incontreranno per verificarne l'impatto sui lavoratori usciti dall'Azienda per mobilità con la presente procedura al fine di individuare le eventuali soluzioni che si rendano necessarie per l'accompagnamento alla pensione.

6) il presente accordo è valido anche agli effetti del pagamento ridotto della somma di cui all'art. 24, comma 3, l. 223/1991.

7) Le Parti si danno atto, con il presente verbale di accordo, di aver esaurito ed espletato le procedure sindacali di cui agli artt. 24 e 4, l. 223/1991.

8) La premessa è parte integrante del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

p. la Società M.C.M.I. S.p.A.

p. la R.S.U.

p.AMMA

p. la FIM/CISL Torino

p. la FIOM/CGIL Torino/Cuneo

p. la FISMIC Torino/Cuneo